



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055322 - Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Regolazione Mercato  
USCITA - 22/07/2008 - 0009200  
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Al Sig. [redacted],  
presso lo Studio [redacted],  
studio [redacted]@libero.it

**Oggetto:** Chiarimenti in merito all'ampliamento della regolamentazione dell'attività di impiantistica agli edifici aventi qualunque destinazione d'uso.

Con nota pervenuta via mail, codesto Studio ha posto un quesito in merito alla estensione della portata del dm 37/08, rispetto alla legge 46/90, in particolare avuto riguardo alla installazione di "impianti di allarme, rilevazione incendi, citofonia...", in edifici industriale e commerciali, ed alla conseguente abilitazione dell'impresa, già operante nel settore, allora non regolamentato, alla luce del nuovo dm 37/08.

Si deve preliminarmente rilevare che il dm 37/08, seguendo la linea della legge 46/90, non prevede una diretta abilitazione dell'impresa, ma essa risulta indirettamente abilitata per il tramite del l'imprenditore individuale o del legale rappresentante ovvero ancora del responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, che sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla norma, come testualmente affermato dall'articolo 3, comma 1.

Ne consegue che, in assenza di una specifica disposizione regolamentare, contenuta nel ridetto dm, che consenta un immediato ed automatico scivolamento delle imprese operanti nel settore delle installazioni di impianti in edifici non civili, è necessario fare ricorso ai principi generali posti dal regolamento, vale a dire il citato articolo 3, comma 1 e l'articolo 4, comma 1, che evidenzia i requisiti che deve possedere il soggetto (imprenditore, legale rappresentante o responsabile tecnico preposto) che abilita l'impresa.

Soccorre tuttavia una precedente posizione di questo Ministero, espressa in un parere reso in data 12 settembre 2007 alla CCIAA di Lecco, disponibile sul sito web [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it), nel quale, sia pure nel vigore della legge 46/90, si rispondeva al seguente quesito e cioè se fosse possibile riconoscere il requisito professionale abilitante

1) nel caso in cui il lavoratore ha prestato la sua opera per almeno tre anni come operaio specializzato nell'installazione, ecc. degli impianti di cui alle lettere b-c-d-ef-g della norma in parola, in imprese operanti nel settore industriale (prive, quindi, dell'abilitazione prevista dalla legge n. 46/90);



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055322 - Fax 06483691

2) nel caso in cui il soggetto ha prestato la sua opera per almeno tre anni in qualità di titolare di impresa o legale rappresentante di società operanti nel settore di cui al punto che precede.

Nel suddetto parere si giunse alla conclusione che nulla osta al riconoscimento in parola, restando chiaro, tuttavia, che sarà onere dell'interessato fornire tutta la documentazione ritenuta necessaria dalla Camera al fine di dimostrare il concreto svolgimento dell'attività da parte dell'impresa in cui era inserito.

In concreto l'interessato avrà l'onere di dimostrare alla CCIAA:

- a) nel caso di cui al punto 1, documentazione incontrovertibile circa l'effettivo inquadramento del lavoratore come specializzato, nonché circa l'effettiva applicazione dello stesso per almeno tre anni sulla specifica tipologia di impianti per la quale il riconoscimento del requisito è richiesto;
- b) nel caso di cui al punto 2, alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 3439/C del 27-03-1998, punti 2c e 2d, idonea documentazione circa l'effettivo svolgimento dell'attività secondo modalità riconducibili a quelle proprie di un operaio specializzato, nonché circa la regolare iscrizione all'INAIL nel periodo di riferimento.

Non v'è motivo per ritenere non applicabile, anche alla luce della disciplina introdotta dal dm 37/08, quanto espresso nel parere del 12 settembre 2007, alla fattispecie evidenziata da codesto Studio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Aldo Mancurti

MM